

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VI Commissione  
(Finanze e Tesoro)

**Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano  
nella prospettiva della vigilanza europea**

**10 marzo 2015**

Audizione del Direttore generale dell'ABI

Giovanni Sabatini

## INDICE

1. Il riassetto normativo conseguente all'avvio dell'Unione Bancaria.  
Le scelte da compiere
2. La proposta di riforma strutturale del settore bancario europeo  
(separazione tra attività bancarie tradizionali e attività di *trading*)
3. Gli andamenti e le prospettive del settore bancario italiano dopo  
sette anni di recessione
4. Notazioni conclusive

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

vorrei innanzitutto ringraziarVi a nome del Presidente dell'ABI Antonio Patuelli per averci invitato a partecipare a questo ciclo di Audizioni conoscitive dedicato al sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea. Si tratta di temi di grande rilevanza per le prospettive economiche del Paese; e non vi è dubbio che le proposte di cambiamenti regolamentari di fronte alle quali oggi ci troviamo vadano considerate sia con riguardo alle possibili ricadute sulla stabilità finanziaria sia con riferimento agli effetti sulle famiglie e imprese e quindi sulla crescita economica.

## **1. Il riassetto normativo conseguente all'avvio dell'Unione Bancaria. Le scelte da compiere.**

Centrale In via preliminare occorre osservare che negli ultimi cinque anni si è assistito ad un continuo cambiamento del quadro delle regole internazionale, europeo e nazionale, determinando condizioni di incertezza operativa che, in ultima analisi, si riflette anche sulla capacità di erogazione del credito. Dal 2009 ad oggi abbiamo contato oltre 250 documenti di consultazione, di cui oltre 120 a livello nazionale e oltre 130 a livello europeo.

Sarebbe pertanto necessaria, prima di procedere con l'adozione di nuove regole, effettuare una valutazione complessiva delle misure già adottate e, in particolare, delle interazioni tra le varie discipline settoriali emanate (es. CRD IV, Solvency 2, MIFID2, nuove regole EBA, etc..) anche al fine di valutarne gli effetti finali sull'economia reale.

Questo è tanto più vero per l'Italia in cui il combinato disposto delle nuove regole europee e delle ancora vigenti particolari norme italiane rendono progressivamente sempre più difficile il ricorso al credito bancario, soprattutto per i più deboli tra i prenditori in bonis, dopo oltre sei anni di crisi economica. Con il rischio di ulteriori uscite dal mercato di larghe fasce di operatori nelle aree del Paese meno industrializzate e meno aperte all'internazionalizzazione.

### *1.a Il Testo Unico Europeo*

Con l'Unione Bancaria sono venute meno le residue barriere nazionali, e il campo di gioco è unico, così come unica l'Autorità di vigilanza. Il recente esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca Europea (BCE), prima di assumere i nuovi compiti di vigilanza prudenziale, ha dimostrato che non sono più ammesse e giustificate differenze di trattamento.

Nel 2007 Tommaso Padoa-Schioppa affermava l'esigenza di costituire un set unico di regole di vigilanza in Europa per tenere il passo del crescente consolidamento del mercato unico europeo dei servizi finanziari; oggi l'asticella si è spostata più in alto, e l'Unione Bancaria ci chiede di realizzare identiche normative, presupposto inscindibile di una vera vigilanza unica.

È di tutta evidenza, pertanto, che l'obiettivo di creare un quadro regolamentare unico si combini all'obiettivo di **realizzare un Testo unico bancario europeo** che superi le diverse normative nazionali esistenti non soltanto nello specifico campo delle norme di vigilanza prudenziale e concretizzi una completa e identica normativa per il funzionamento delle banche all'interno dell'unione bancaria. La redazione di un Testo unico bancario europeo sarebbe anche l'occasione per coordinare e semplificare la mole di norme primarie e secondarie che, in particolare nell'emergenza della crisi, si sono venute sommando fino a formare un quadro nel quale non è sempre agevole districarsi.

Le aree di intervento sono molteplici: si va dal diritto penale dell'economia, alle regole contabili, alle normative fiscali fino a quella pletora di misure amministrative che creano ingiustificate penalizzazioni per le banche che operano in Italia.

Per quanto riguarda il diritto penale dell'economia, non hanno senso disparità sanzionatorie per le medesime fattispecie in un mercato già così integrato per l'abolizione delle dogane interne, per unità monetaria e ora per vigilanza comune sulle banche. Un Testo unico europeo, un diritto penale dell'economia identico e l'unione dei mercati finanziari implicano l'emanazione di norme uniche e semplificate che favorirebbero proprio lo sviluppo di maggiori efficienze ed economicità e che possono essere realizzati con costi bassissimi, se non quasi inesistenti.

Prima queste riforme vengono realizzate, più solide saranno le basi su cui poggeranno l'Unione Bancaria e l'Unione Finanziaria. Un'Unione Bancaria europea composta da un meccanismo unico di vigilanza e da un meccanismo unico per la gestione e risoluzione delle crisi, ma con normative differenti nei singoli Stati membri in settori che incidono sull'operatività delle banche è infatti potenzialmente foriera di disparità competitive non più tollerabili, che è necessario sradicare prima che finiscano con il produrre danni irreversibili ai settori bancari (e alle economie reali) degli Stati membri dell'Unione Bancaria.

L'ABI ritiene altresì che per rendere effettivamente operativa l'unione bancaria europea sia necessario creare un **linguaggio contabile unico**, almeno a livello di unione bancaria.

La mancanza di un linguaggio contabile unico rappresenta un grave inconveniente per il Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU), visto che la reportistica di vigilanza si basa sui dati contabili.

Accettare e usare acriticamente ai fini di vigilanza i dati contabili calcolati secondo regole e metodologie estremamente variegati non è più accettabile nell'ambito dell'unione bancaria, soprattutto perché su questi dati la BCE ha oggi la ragionevole pretesa di costruire modelli unici, e perfezionare esercizi di stress che possono incidere in modo significativo sulla profittabilità e – in alcuni casi – sulla sopravvivenza stessa delle banche vigilate.

Secondo l'ABI il linguaggio contabile comune non può che essere quello dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tale obiettivo può essere conseguito modificando il Regolamento n. 1606 del 2002 (c.d. Regolamento IAS) oppure chiedendo agli Stati membri che partecipano all'Unione Bancaria di rivedere la propria legge nazionale di recepimento delle opzioni contenute nel Regolamento IAS, imponendo l'adozione degli IAS/IFRS ai rispettivi settori bancari, così come ha fatto l'Italia con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

La soluzione più rapida, tuttavia, è quella di chiedere alla BCE di esercitare la discrezionalità prevista all'art. 24, paragrafo 2, del Regolamento sui requisiti prudenziali (c.d. CRR), che le consente di imporre, ai fini di vigilanza, l'uso degli IAS/IFRS a tutte le banche degli Stati membri che partecipano all'Unione Bancaria.

Con riferimento alle scelte da adottare a livello comunitario vorrei aggiungere una considerazione: nell'Unione europea ci sono oggi 28 diverse legislazioni tributarie e 28 diverse interpretazioni del concetto di base imponibile. Si tratta di uno dei problemi centrali dell'integrazione europea che se non sarà affrontato con tempestività può inficiare il raggiungimento degli obiettivi alla base dell'Unione Bancaria.

Almeno per gli Stati membri che partecipano all'Unione Bancaria, e che hanno deciso di cedere importanti quote di sovranità in tema di vigilanza bancaria per conseguire l'obiettivo di una più stretta integrazione è infatti paradossale mantenere uno *status quo* che a livello tributario è lasciato alla più estrema discrezionalità nazionale, e che per questo motivo è diventato uno dei più "divisivi" argomenti europei.

Per fare un primo ma importante passo verso la soluzione di questo problema, la Commissione europea si è già adoperata in passato quanto all'imposta sulle società e, nonostante tutte le difficoltà e le resistenze che ha incontrato, nel 2011 ha pubblicato la bozza di direttiva per **armonizzare le regole per la determinazione della base imponibile delle imprese** (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB).

Armonizzare i meccanismi per determinare le basi imponibili non è un obiettivo "semplice" e per questo motivo incontra la resistenza politica degli Stati membri che puntano sulla fiscalità come arma competitiva. Indipendentemente dal livello delle aliquote, infatti, questi Paesi puntano a "superare" gli altri sulle deduzioni che accordano, finendo col tassare una quota infinitesima – o comunque molto bassa - dei ricavi. E' agevole

dimostrare che pur in presenza di aliquote nominali sul reddito di impresa simili tra Francia e Italia, il perverso gioco delle minori deduzioni (ad esempio, il regime di deducibilità in cinque anni degli accantonamenti sui crediti deteriorati) e di riprese a tassazione comporta uno svantaggio enorme a danno delle banche operanti in Italia in termini di aliquota effettiva.

Non meno complesso è il tema dell'armonizzazione delle altre imposte, che costituiscono quasi *un unicum* nel panorama europeo, come l'IRAP, le imposte indirette come quella di registro e quella di bollo (ed anche l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine). Finanche sul tributo armonizzato per eccellenza, l'IVA, permangono gravi gap competitivi sia con riferimento al regime dell'IVA di Gruppo, consentito in 16 Paesi ma non in Italia o su alcuni altri aspetti tecnici, come ad esempio, il pro-rata di esenzione, rigidissimo in Italia e molto favorevole in altri Stati.

#### *1.b Ulteriore sforzo per uniformare le prassi di vigilanza*

Anche con riferimento alle modalità di esercizio di vigilanza rimane molto da fare. L'obiettivo della BCE di rivedere e uniformare i modelli interni delle banche per il **calcolo degli attivi ponderati per il rischio** (Risk Weighted Assets – RWA), deve essere condotto senza penalizzare le banche che adottano un modello di business di banca tradizionale che raccoglie depositi e investe per sostenere l'economia reale.

La BCE, l'Autorità Bancaria europea (EBA) e il Comitato di Basilea dovrebbero impegnarsi affinché il lavoro di armonizzazione degli RWA venga impostato in modo da far venire meno – o quantomeno ridurre – gli incentivi di fatto previsti nell'Accordo di Basilea 3 a favore delle attività in titoli strutturati e, allo stesso tempo favorire le attività relative al modello di business di banca tradizionale.

Un'altra area di intervento immediato è quella relativa alla corretta valutazione dei rischi derivanti dai portafogli di attivi finanziari e il ribilanciamento rispetto ai portafogli di attivi creditizi. La stessa M.me Nouy, presidente del Supervisory Council della BCE, ha riconosciuto in occasione di una audizione davanti alla Commissione Econ del Parlamento Europeo che durante l'esercizio di valutazione approfondita (comprehensive assessment) non sono stati compiutamente valutati i rischi derivanti dagli strumenti finanziari di livello 3 data la difficoltà per gli ispettori di entrare nei complessi modelli di valutazione utilizzati dalle banche per prezzare tali categorie di attivi.

Un approccio omogeneo e equilibrato nella valutazione dei rischi delle diverse categorie di attivi finanziari è fondamentale per evitare che si possano creare incentivi a modificare la composizione degli attivi bancari a favore di quelle attività meno penalizzate dai requisiti regolamentari.

### 1.c Rimuovere l'incertezza sul capitale

Affinché le banche possano pianificare al meglio le proprie attività e non essere costrette ad adottare policy eccessivamente cautelative in termini di utilizzo nell'attività creditizia del capitale detenuto - con riflessi negativi sull'economia - è fondamentale poter rimuovere i fattori che determinano un'**eccessiva incertezza sui requisiti minimi patrimoniali** che le banche devono rispettare.

Dopo la conclusione del Comprehensive Assessment e l'avvio dei piani di patrimonializzazione, ove necessari, si immaginava di aver raggiunto un livello di certezza e trasparenza sulla adeguatezza delle dotazione di fondi propri a fini prudenziali.

Di fatto però la BCE è intervenuta chiedendo alle banche di rispettare soglie preventivamente indeterminate di capitale sulla base di valutazioni specifiche sui singoli istituti secondo procedure di cui non è stato reso pubblico il metodo, cosa che ha ingenerato confusione e incertezza rispetto alle dotazione patrimoniali minime effettive che le banche saranno chiamate a detenere.

Non si vuole con ciò mettere in dubbio che l'autorità possa chiedere in taluni casi una dotazione aggiuntiva di capitale, nel rispetto delle facoltà attribuite alla vigilanza nell'ambito del cosiddetto Pillar 2; si lamenta piuttosto l'assenza di un quadro regolamentare e di vigilanza che risponda a pochi requisiti chiave:

- certezza
- stabilità
- trasparenza
- assenza di pro-ciclicità.

Vale la pena citare le parole del Governatore Visco che, in occasione del suo intervento al 21° congresso dell'ASSIOM – FOREX, ricordava come *"Negli ultimi anni la necessità di adeguarsi a più stringenti requisiti patrimoniali ha influito sulla propensione delle banche a erogare credito in una fase congiunturale avversa. Per non ostacolare il consolidamento dei segnali di ripresa delle economie occorrerà calibrare con cautela le ulteriori richieste di incremento delle dotazioni di capitale. Più in generale, nel nuovo contesto dell'Unione bancaria la chiarezza e la stabilità del processo prudenziale sui requisiti di capitale, nello spirito delle regole di Basilea, faciliterà la pianificazione a lungo termine delle banche, incrementerà la trasparenza sul mercato, limiterà potenziali effetti pro-ciclici."*

Altro elemento che concorre all'incertezza è la **potenziale anticipata rimozione delle discrezionalità nazionali transitorie** esercitate, prima del 4 novembre 2014. Tra l'altro è da ricordare che alcune discrezionalità nazionali esercitate in Italia sono penalizzanti; in particolare, ci riferiamo

alla riserva di conservazione del capitale che è stata fissata pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca già a partire dal 2014, senza recepire le indicazioni del Comitato di Basilea che prevedevano la possibilità di una sua introduzione graduata nel tempo fino al 2019.

Non si vorrebbe poi che la BCE adottasse, come ha già fatto per alcuni aspetti l'EBA nell'ambito dei recenti stress test, un approccio di "armonizzazione asimmetrico" alle discrezionalità nazionali, rimuovendo solo per alcuni Paesi quelle per loro di maggiore importanza (es. se fosse rimosso il filtro prudenziale relativo ai titoli di stato inclusi nelle attività disponibili per la vendita; parrebbe allora equo armonizzare anche l'aspetto della deduzione dal capitale primario anche di altri cespiti aventi rilievo relativamente maggiore presso altre banche europee, rispetto a quelle italiane).

La discussione a livello internazionale circa l'opportunità di rivedere le regole attuali che disciplinano il trattamento a fini patrimoniali del **rischio sovrano**, rappresenta un ulteriore fonte di incertezza sulle dotazioni patrimoniali che, insieme alla liquidità rappresentano la materia prima dell'agire bancario.

A tal riguardo si sottolinea che l'approccio teorico secondo il quale sarebbe opportuno richiedere alle banche di accantonare patrimonio a fronte dell'esposizione in **titoli di Stato detenuti**, non ha dei presupposti logici condivisi, in particolare se trattasi di titoli emessi dal Paese di appartenenza. E' infatti di tutta evidenza che problemi di default dello Stato sovrano di appartenenza (alla cui probabilità dovrebbe agganciarsi la ponderazione prudenziale dei titoli detenuti) rappresenterebbe un elemento a tal punto pervasivo da trascinare comunque gli intermediari di quel Paese verso l'insolvenza, a prescindere dalle dotazioni patrimoniali detenute a fronte dei titoli emessi dal proprio Stato sovrano, o a livello generale. Recenti casistiche dimostrano pienamente l'assunto di cui sopra.

Da ultimo si ritiene importante sottolineare un ulteriore approccio potenzialmente destabilizzante sul fronte non solo della pianificazione delle dotazioni patrimoniali ma più in generale della pianificazione strategica e commerciale di una banca. Ci si riferisce alla c.d. **Business Model Analysis**, ossia alla fase iniziale del nuovo processo di vigilanza prudenziale del MVU, la quale tende a condizionare tutte le successive.

Quantunque si tratti di una valutazione relativamente più qualitativa delle altre previste nel Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), essa è fonte di preoccupazioni: nella inevitabile standardizzazione delle variabili prese in considerazione e nell'approccio comparativo (*benchmark*) che sarà adottato potrebbero, infatti, essere rilevate incoerenze strutturali del Modello di Business spurie.

Valutare che un certo *business mix* sia o non sia in grado di garantire una redditività, corretta per il rischio, sostenibile nel tempo, o, in altri termini,



giudicare il senso dello stare sul mercato di un intermediario con metodiche non ancora del tutto rese note e comunque praticate per la prima volta in un contesto innovativo, è fonte di grave incertezza.

#### *1.d Il recepimento delle direttive nella normativa nazionale.*

La normativa approvata a livello comunitario di per sé non è sufficiente per realizzare e rendere operativa l'Unione Bancaria.

Le direttive comunitarie devono essere infatti recepite nel diritto nazionale per diventare cogenti, ed i Regolamenti europei necessitano di sostanziali interventi sull'esistente normativa nazionale per essere effettivamente applicabili.

Il progressivo, lento ma crescente processo di armonizzazione intrapreso dalla normativa comunitaria ha portato con sé la necessità per le Istituzioni comunitarie di imporre scadenze sempre più ravvicinate per l'entrata in vigore delle nuove regole europee, e ciò mette certamente sotto pressione le Istituzioni nazionali competenti per il recepimento delle normative comunitarie.

In Italia abbiamo uno strumento straordinario per conseguire l'obiettivo di recepire velocemente e in consultazione con l'industria la normativa comunitaria, nel pieno rispetto del principio della *better regulation*: la Legge di delegazione europea.

Quest'anno, il **Disegno di Legge di delegazione europea 2014** – il cui iter è cominciato la scorsa settimana presso la Commissione Politiche UE del Senato - contiene importanti deleghe al Governo proprio per rendere operativa l'Unione Bancaria.

Si tratta, in particolare, delle direttive per introdurre nel nostro diritto nazionale il nuovo *framework* europeo, profondamente differente rispetto al contesto attuale, per la gestione e la risoluzione delle crisi bancarie e il nuovo sistema armonizzato per la protezione dei depositanti, oltre alle modifiche al Testo Unico Bancario (TUB) necessarie a rendere pienamente operativo il Regolamento MVU e quindi l'attività di vigilanza prudenziale della BCE.

In questa fase di transizione, estremamente delicata per il futuro dell'industria bancaria nel nostro Paese, è pertanto molto importante che il Parlamento approvi rapidamente la Legge di delegazione europea 2014, così da concedere al Governo tempo sufficiente per un recepimento condiviso e accorto delle nuove regole comunitarie.

Tra le normative europee da recepire tempestivamente si segnala inoltre anche la direttiva sui conti di pagamento n. 2014/92/UE a cui in parte si riferisce l'art. 2 del DL 3/2015, in corso di conversione. In proposito giova

ricordare come la creazione dell'Unione Bancaria richieda che il recepimento della direttiva avvenga senza imposizione di oneri aggiuntivi e ulteriori rispetto a quanto previsto dalla norma comunitaria, al fine di evitare incongrue penalizzazioni delle banche operanti in Italia.

Un'ulteriore Direttiva di particolare rilievo da recepire tempestivamente è la Direttiva 2014/17/UE sulla disciplina dei mutui ipotecari. Si segnala che in tutti i paesi europei sono iniziate le consultazioni per il recepimento di detta Direttiva.

## 2. Le nuove proposte normative europee e internazionali

### 2.a *La proposta di riforma strutturale del settore bancario europeo (separazione tra attività bancarie tradizionali e attività di trading)*

Tra i temi specificamente inclusi tra le ragioni che hanno portato queste Commissioni alla presente indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea vi è la proposta di Regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario europeo presentata lo scorso anno dalla Commissione e ora in corso di discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio per l'approvazione in co-decisione, e l'esame delle analoghe proposte di revisione del sistema bancario italiano.

Il **modello di banca universale**, che consente agli intermediari creditizi di svolgere all'interno di un'unica organizzazione aziendale (un unico soggetto giuridico) un'ampia gamma di attività finanziarie, è stato introdotto nel diritto comunitario con la seconda direttiva di coordinamento in materia bancaria (direttiva n. 646 del 1989), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992, successivamente trasfuso nel Testo Unico in materia bancaria entrato in vigore con il D.Lgs. n. 385 del 1993 <sup>(1)</sup>.

La predetta direttiva n. 646 del 1989 e quella n. 22 del 1993, sui servizi di investimento, hanno in sostanza abolito i limiti di specializzazione dell'attività bancaria che, seppur con diverse declinazioni, caratterizzavano

---

<sup>(1)</sup> Il Dlgs n. 481 del 1992 disponeva che l'oggetto sociale delle banche, oltre all'attività tipica, comprenda "ogni altra attività finanziaria oltre che attività connesse o strumentali" (art. 10), con la conseguente possibilità per ciascuna banca di operare senza vincoli temporali o di oggetto (a meno di riserva di legge). In questo modo si stabiliva la definitiva despecializzazione degli intermediari creditizi italiani e veniva meno la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale e le diverse categorie istituzionali (istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio ecc.) previste dalla precedente normativa in materia.

le legislazioni bancarie dei diversi Stati membri <sup>(2)</sup>. I requisiti di specializzazione che frammentavano il sistema bancario erano stati introdotti negli anni '30 come reazione alla crisi del 1929, prendendo spunto dalla legge varata negli Stati Uniti per separare nettamente la banca di investimento da quella tradizionale (c.d. Glass Steagall Act del 1933).

Il quadro regolamentare ha seguito tale linea evolutiva, riconoscendo il modello della banca universale quale strumento utile per realizzare la diversificazione dei rischi e dei ricavi.

La crisi ha messo in dubbio la validità del modello della banca universale. Dall'analisi delle cause che hanno portato in primis alla crisi degli intermediari finanziari negli Stati Uniti – ma per certi versi anche in Europa – è emerso infatti che le perdite che hanno determinato la necessità di interventi governativi sono derivate in massima parte da attività condotte dalle banche in operazioni di trading proprietario, derivati, prestiti a *hedge fund* non garantiti, veicoli per investimenti strutturati e *private equity*.

La constatazione che si trattava di attività che si discostano dal modello tradizionale di banca (raccolta dei risparmi dal pubblico per finanziare prestiti a famiglie e imprese) e che, di conseguenza, esulano dall'interesse pubblico al sostegno dell'economia reale, ha pertanto avviato una profonda riflessione sulla necessità di separare l'attività di banca tradizionale da quella c.d. speculativa, sia negli Stati Uniti sia in Europa.

L'idea di fondo della **proposta di Regolamento sulle misure strutturali** volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE è pertanto che la separazione delle attività permetterebbe in futuro di concentrare eventuali interventi governativi - finanziati con fondi pubblici - solo sull'attività di banca tradizionale, lasciando agli investitori l'onere di assorbire le perdite derivanti dall'attività "speculativa".

Per le banche rilevanti a livello sistemico o che superano determinate soglie è prevista infatti la separazione delle attività c.d. "speculative". In particolare, la proposta legislativa si articola in un obbligo a separare le operazioni di trading proprietario, *market making*, su derivati OTC o di *sponsorship* di *hedge fund* in una entità giuridica separata, economicamente ed operativamente indipendente dalla banca che raccoglie depositi.

In altre parole, il rapporto tra la banca che raccoglie depositi ("ente creditizio di base" nel linguaggio della proposta di Regolamento) e quella di

---

<sup>(2)</sup> La direttiva si ispirava al modello tedesco, e in questo senso permetteva di superare anche il divieto per le banche di detenere partecipazioni in imprese industriali. Al contrario, la direttiva intendeva rafforzare i legami tra settore bancario e settore industriale, per permettere alle banche di ottenere più facilmente notizie relative alla rischiosità dell'investimento e alla redditività attesa – in modo da favorire politiche di finanziamento a lungo respiro, e all'impresa industriale di beneficiare della consulenza della banca per gli aspetti fiscali, finanziari e giuridici.

trading non può essere diretto ma deve essere mediato dalla presenza di una capogruppo, affinché la banca “di base” possa essere tenuta indenne anche in caso di insolvenza dell'entità di *trading*.

Ciò implica che alla banca di *trading* andranno applicati requisiti prudenziali individuali (requisiti patrimoniali e liquidità, limiti per i c.d. grandi fidi, leva finanziaria) che inibiranno le opportunità di finanziamento con operazioni infragruppo, e che determineranno un deciso inasprimento dei requisiti regolamentari, visto che i requisiti applicati a livello di gruppo sono inferiori a quelli richiesti a due soggetti distinti. In parallelo, è atteso un incremento dei costi sia di *compliance* sia di *governance*, dovuto alla duplicazione degli organi societari.

L'**aumento dei costi di *compliance* e di *governance***, che si aggiunge ai maggiori costi di finanziamento dovuti come conseguenza della minore capacità di finanziarsi sul mercato all'ingrosso, è il primo dei problemi che abbiamo individuato, per via dell'impatto – evidente - che potrebbe avere sulla capacità delle banche di sostenere l'economia reale. Ma non è l'unico.

Tornare indietro rispetto al modello di banca universale e proibire alle banche di operare in determinate attività per concentrarsi solo sull'intermediazione, infatti, determina una serie di effetti indesiderati che andrebbero ulteriormente valutati attraverso una analisi di impatto più approfondita e completa di quelle finora effettuate.

Inoltre, imporre la separazione dell'attività di ***market making***, che è fondamentale per supportare le imprese che desiderano quotarsi, vale a dire la possibilità di fornire al cliente un "pacchetto" di servizi completo (il cd. **one-stop shop**), penalizza indebitamente la capacità delle banche di supportare le imprese che desiderano finanziarsi direttamente sul mercato dei capitali e le PMI, in chiaro contrasto con l'obiettivo europeo di creare una **Capital Markets Union**. Non a caso l'associazione “BUSINESSEUROPE” – che rappresenta le associazioni imprenditoriali di 39 paesi – ha espresso forti perplessità circa gli effetti della riforma strutturale per le imprese.<sup>3</sup>

Analoghe considerazioni valgono per la separazione delle attività di ***private equity***, che spesso si profilano come il naturale complemento delle operazioni di finanziamento delle PMI: le banche infatti non di rado sottoscrivono le quote (tipicamente non quotate) di PMI che finanziano, o accettano la trasformazione di prestiti in quote nell'ambito di operazioni di ristrutturazione dei debiti.

Sullo sfondo, è importante ricordare che imporre la segregazione delle attività di *trading* in entità ad hoc paradossalmente porterebbe a una ulteriore concentrazione del mercato, visto che non tutte le banche che ricadrebbero nel campo di applicazione della proposta di Regolamento avrebbero una massa critica tale da giustificare i nuovi costi da sostenere.

<sup>3</sup> Businesseurope “Reforming the structure of the EU Banking Sector” position paper - Novembre 2014

Le entità di trading che rimarrebbero sul mercato sarebbero pertanto le stesse che già oggi conducono tale attività con volumi tali da giustificarne la profittabilità, cosicché una ulteriore **concentrazione dei player** porterebbe, in ultima istanza, a un aumento della rischiosità e quindi a una riduzione della stabilità e della resilienza a livello macro-prudenziale.

Molto più realisticamente, accanto alla concentrazione del mercato del trading, si assisterebbe a una migrazione di tali attività verso altri intermediari non regolamentati (il c.d. **settore bancario ombra**) – e come tali potenzialmente più rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria – ovvero verso giurisdizioni con una regolamentazione meno penalizzante.

In questi termini, pertanto, la proposta di Regolamento non permette di conseguire gli obiettivi che si propone. La crisi del 2008/2009 ha colpito infatti tutte le tipologie di banche: commerciali, di investimento e universali. Anche in presenza di una legge sulla separazione delle attività, il Governo statunitense non avrebbe avuto la possibilità di salvare con un bail-out Bear Stearns o Lehman Brothers, perché erano due banche d'investimento e come tali impossibilitate ad accedere ai fondi di emergenza della FED. Anzi, è probabile che una legge sulla separazione delle attività avrebbe addirittura impedito al Governo di favorire l'acquisizione degli *asset* di Bear Stearns da parte di JPMorgan Chase e di imporre a Goldman Sachs e Morgan Stanley la trasformazione in banche proprio per accedere ai fondi di emergenza della FED.

Gli ultimi due punti che vorrei sollevare in merito ai potenziali impatti della proposta legislativa comunitaria attengono alla difficoltà di applicazione delle nuove regole (*enforcement*) e la mancanza di complementarità, se non addirittura di coordinamento, con la normativa per il settore bancario fino ad oggi emanata come reazione alla crisi.

Sul primo punto abbiamo già evidenziato i problemi che derivano dalla difficoltà di distinguere – dal punto di vista regolamentare – le attività di trading proprietario da quelle di *market maker* e i derivati di copertura da quelli speculativi. Ebbene, tali difficoltà vengono esacerbate in sede di **enforcement** come dimostra chiaramente il caso degli Stati Uniti dove la Volcker Rule, per quanto semplice e lineare nell'articolato della normativa primaria, si sta rivelando di difficilissima applicazione pratica, tanto che di fatto non è ancora operativa pur essendo entrata in vigore nel luglio 2014.

In merito al secondo punto, la mancanza di coordinamento e complementarità con il set di regole approvato come reazione alla crisi, mi limiterò a osservare che da una parte la **CRR/CRD4** nel recepire il nuovo Accordo di Basilea 3 ha introdotto misure volte a garantire una maggiore resilienza per le banche di rilevanza sistemica (c.d. SIFI), oltre che una più accorta gestione della liquidità e della leva finanziaria. Senza dimenticare che nel prossimo futuro è attesa l'emanazione di nuovi requisiti quali il *Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)* che, indubbiamente, rendono meno

pressante l'esigenza di finalizzare riforme strutturali e di cui si tratterà più diffusamente nel successivo paragrafo.

Analogamente, appaiono evidenti le sovrapposizioni con le nuove regole comunitarie per la **gestione delle crisi bancarie**, che tra le altre cose hanno già dotato le autorità del potere di imporre forme di separazione strutturale e di semplificazione societaria per le banche che a loro giudizio non superano la valutazione di solvibilità.

Questi problemi sono noti a **co-Legislatori comunitari**, che non a caso in questo momento sono impegnati a raggiungere un accordo sui correttivi da apportare alla proposta originaria della Commissione.

In particolare mi preme segnalare che, in parte raccogliendo le osservazioni della BCE, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio si stanno orientando verso soluzioni volte ad attribuire una maggiore discrezionalità all'organo di vigilanza in merito all'applicazione delle misure strutturali, di fatto rendendo lo strumento della separazione uno (e non più l'unico) degli strumenti a disposizione, insieme alle addizionali di capitale e alla supervisione rinforzata.

Un commento necessitano pure, a nostro avviso, i **disegni di Legge** in merito alla separazione tra banche commerciali e banche di trading al momento in discussione nel Parlamento italiano.

L'ABI ritiene che in un contesto di incertezza come quello appena illustrato a livello comunitario, la definizione di una normativa nazionale sia **prematura** – e per certi versi **inoportuna** - in quanto esporrebbe il settore bancario italiano al rischio di una futura incompatibilità con la normativa europea. Il tutto proprio nel momento in cui il settore bancario italiano si sta con molta dedizione adattando al nuovo contesto dell'unione bancaria europea, fondata sull'idea che tutte le banche europee debbano essere soggette alle medesime regole.

Si tratta, in altre parole, di evitare quello che sta succedendo nel Regno Unito, in Francia e in Germania, dove i rispettivi Governi hanno cercato di arginare il problema di settori bancari che vivono il problema dell'eccessiva rischiosità delle attività di trading in modo più intenso del nostro emanando delle normative nazionali ora a rischio incompatibilità con le emanande norme comunitarie.

## *2.b il TLAC*

Il TLAC (*Total Loss Absorbing Capacity*) è un requisito, proposto dal Financial Stability Board (FSB), che individua l'ammontare minimo di passività assoggettabili al bail-in in caso di risoluzione delle banche identificate come sistemicamente rilevanti dallo stesso FSB (Globally Systemically Important Banks - G-SIBs).

Nella risposta alla consultazione del FSB l'ABI ha fatto presente che il requisito di TLAC non è necessario. In Europa, e in particolare nei Paesi dell'area dell'Euro, infatti, le raccomandazioni del FSB "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" sono state recepite in modo molto accurato e rigoroso, portando addirittura alla creazione di un fondo unico di risoluzione di natura sovranazionale proprio per garantire l'ordinata risoluzione delle banche.

**Il TLAC risulta dunque sovrabbondante, se non addirittura controproducente poiché genera ulteriori problemi di coordinamento con il requisito europeo del MREL** (Minimum Requirement Eligible Liabilities, il requisito minimo di passività bail-inabili previsto dalla recente normativa europea in materia di risoluzione delle crisi bancarie che verrà introdotto dal 1° gennaio 2016) e contribuisce ad aumentare l'incertezza su quanto capitale è necessario per le banche, visto che si parla di un requisito minimo di TLAC tra il 16 e il 20 per cento delle attività ponderate per il rischio prevedendo, allo stesso tempo, ulteriori rafforzamenti anche in base a discrezionalità nazionali.

Inoltre, che il nuovo requisito di TLAC si inserirebbe in un quadro di Basilea 3 che ancora non ha trovato completa attuazione rispetto ai nuovi requisiti di liquidità e di leva finanziaria.

Nonostante la proposta dell'FSB preveda l'entrata in vigore di requisiti più stringenti non prima del 2019, con l'idea di consentire alle banche di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti, è plausibile ritenere che gli operatori di mercato e gli analisti finanziari inizieranno a richiederne l'osservanza subito dopo la sua definitiva approvazione, come già accaduto con riferimento ai più elevati requisiti di capitale richiesti da Basilea 3 che il mercato ha cominciato a scontare subito nonostante i tempi di introduzione fossero dilazionati fino al 2019.

### *2.c La Capital Markets Union*

Il 18 Febbraio scorso la Commissione Europea ha pubblicato, a firma congiunta del Commissario Jonathan Hill e del Vice-Presidente Katainen, il Green Paper "Building a Capital Markets Union", volto a rafforzare l'accesso ai mercati dei capitali delle pmi, riducendone i costi del funding, e incrementare e diversificare le risorse finanziarie provenienti dagli investitori europei ed internazionali. Obiettivo è creare un mercato europeo dei capitali più integrato, che favorisca la crescita dell'economia e l'attrattività dell'Europa come piazza di investimento.

In particolare il progetto di Capital Market Union interviene su cinque aree ritenute prioritarie:

1. Sviluppare proposte per incoraggiare cartolarizzazioni di elevate qualità e liberare i bilanci delle banche per aumentare le possibilità di erogare credito.
2. Rivedere la Direttiva Prospetto al fine di semplificarla specie per imprese di minori dimensioni e facilitare il ricorso al mercato dei capitali.
3. Avviare il lavoro per migliorare la disponibilità di informazioni sul merito di credito delle PMI al fine di facilitare l'investimento da parte di investitori istituzionali.
4. Lavorare con l'industria per definire un regime per i collocamenti privati (private placement) per incoraggiare gli investimenti diretti nelle imprese di più piccola dimensione.
5. Supportare il decollo di nuovi Fondi Europei di Investimento a lungo termine per canalizzare risorse finanziarie verso investimenti infrastrutturali e altri progetti a lungo termine.

Il tema è ritenuto di particolare rilevanza in quanto **anche nel Mercato Unico dei Capitali le banche devono continuare a svolgere un ruolo importante, seppure diverso** rispetto a quello tradizionale che svolgono sui mercati del credito.

Siamo d'accordo con il favorire un'alta qualità della cartolarizzazione, anche se il settore bancario ha privilegiato sino ad oggi lo strumento dei *covered bonds*.

Senza dubbio il processo in atto a livello europeo deve considerare quanto è stato già fatto nei vari paesi per facilitare l'accesso delle imprese medio piccole al mercato dei capitali. In Italia ad esempio con le misure regolamentari e fiscali che hanno incentivato la nascita di un mercato obbligazionario delle PMI (i c.d. mini-bond). Tale esperienza dovrebbe essere valutata attentamente e le banche stanno avendo un ruolo importante nell'accompagnare le imprese al mercato dei capitali.

Occorre però prestare attenzione che nello sviluppare forme di finanziamento integrative a quello bancario (il c.d. *shadow-banking*) non si creino situazioni di arbitraggio regolamentare che possa trasferire rischio da un settore sovra regolamentato (come quello bancario) al settore non bancario, che è provvisto di minore regolamentazione.

Infine, occorre evitare che si tragga spunto da alcune delle considerazioni presenti nel *Green paper* per introdurre nuove regole per le banche, in quanto il settore bancario sta ancora implementando le regole che sono state introdotte a livello europeo e internazionale a seguito della crisi economica e finanziaria.



### 3. Gli andamenti e le prospettive del settore bancario italiano dopo sette anni di recessione

Avendo fin qui descritto alcuni dei principali cambiamenti normativi e regolamentari con cui il settore (e il legislatore) dovrà confrontarsi nei prossimi mesi, in questa terza ed ultima parte dell'Audizione, intendiamo dare breve conto degli andamenti complessivi dell'attività del nostro settore.

*3.a la sostenibilità del modello di banca commerciale: le tre rivoluzioni: la rivoluzione normativa, la rivoluzione digitale, la rivoluzione dei tassi di interesse negativi.*

Della rivoluzione normativa abbiamo detto, ma le altre due rivoluzioni non sono meno rilevanti quanto agli effetti sul settore con risvolti di natura permanente e strutturale nel primo caso (rivoluzione digitale) e di natura - vi è da augurarsi - più ciclica e congiunturale nel secondo caso (rivoluzione dei tassi di *policy* negativi).

Per quanto concerne la digitalizzazione dell'economia, dopo l'età del bronzo, del ferro oggi è l'età della sabbia nel senso che il chip di silicio ha cambiato il corso della storia come prima la scoperta del bronzo e del ferro. Nel nostro telefonino oggi c'è più tecnologia di quanta ce ne fosse nei primi razzi lanciati nello spazio.

La nuova economia è basata sulle informazioni, sulla conoscenza. Le organizzazioni devono cambiare e questo vale soprattutto per le attività di intermediazione. La tecnologia tende a accorciare le catene distributive a ridurre e azzerare il ruolo degli intermediari. Chi ricorda più gli Agenti di Cambio o le vecchie borse alle grida? Qualcuno oggi ricorda che in Italia avevamo ben 10 borse? In pochi anni la tecnologia e le modifiche regolamentari hanno completamente modificato il panorama dell'intermediazione in valori mobiliari.

Anche nel settore del credito sono evidenti i riflessi di tali innovazioni tecnologiche. E' in atto una profonda razionalizzazione dei processi produttivi, delle strutture distributive, in sintesi del modo stesso di fare banca.

Il trend denota una progressiva ed inarrestabile diminuzione delle attività tradizionali svolte presso gli sportelli fisici, in favore di servizi svolti attraverso la multicanalità, con l'ausilio di strumenti tecnologici ed informatici sempre più sofisticati.

In questo contesto le banche si debbono sempre più concentrare sulle funzioni commerciali e di consulenza e cioè sulle relazioni con la clientela da svolgere sul territorio, anche al di fuori del contesto fisico della filiale ed in tempi e con modalità innovative che avvicinino ulteriormente la banca a tutti coloro che ad essa si rivolgono per ottenere prodotti e servizi.

E' del tutto evidente che un settore bancario e finanziario che voglia essere competitivo deve tener conto dei grandi mutamenti produttivi ed organizzativi che la società e l'economia digitali comportano. Tra le implicazioni più importanti di tutto questo vi sono quelle che attengono naturalmente alla gestione del personale ed alla necessità di impieghi più flessibile e remunerazioni molto più correlate alla effettiva produttività degli input del processo lavorativo. Questi mutamenti possono essere colti anche per il tramite di una disciplina contrattuale idonea ad accompagnare e favorire un processo di cambiamento che appare rapido e irreversibile.

Sono questi temi di fondo, che abbiamo posto al centro della piattaforma di rinnovo di contratto nazionale che ci auguriamo possa chiudersi con successo nelle prossime settimane.

Oltre ai fattori più strettamente connessi alla riduzione del prodotto e delle sue componenti (investimenti, consumi, etc..) ha fortemente impattato sui risultati economici del nostro settore la nuova impostazione della politica monetaria che proprio per esigenze di contrasto del ciclo avverso ha spinto i tassi di interesse di brevissimi termini in territorio sostanzialmente negativo.

Questa impostazione, pur indispensabile e positiva sotto tanti punti di vista, ha determinato un fatto eccezionale per i conti economici delle banche: il restringimento prima e l'entrata in territorio negativo dopo del cosiddetto *mark-down*, cioè del differenziale tra tasso di mercato monetario e tasso sui depositi. In sostanza, in tale contesto, le banche si vedono impossibilitate a prezzare i servizi di liquidità con ovvi risvolti negativi sul margine commerciale complessivo.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, anche in questa sede, il fatto in Italia le banche esercitino un modello di business essenzialmente caratterizzato da attività di prestito a famiglie ed imprese piuttosto che da attività di finanza e/o di *investment banking* le espone fortemente alle recessioni e in generale alle fasi congiunturali avverse dell'economia reale.

Ogni indagine conoscitiva – come questa -che punti a raccogliere elementi sullo stato e le prospettive del settore bancario italiano deve innanzitutto considerare che **dopo circa sette anni di crisi profonda e diffusa, il settore continua a presentarsi solido e resiliente nei suoi tratti strutturali** (come hanno dimostrato anche i recenti esercizi della Bce, superati nonostante le molte penalizzazioni), **ma certamente impossibilitato ad esprimere al momento un grado di redditività adeguato** alle sfide in atto.

Secondo le valutazioni del Rapporto di previsione 2015-2016 dello scorso dicembre, elaborato dall'ABI di concerto con gli uffici studi delle principali banche italiane, il ROE sarebbe di poco sopra l'1% quest'anno e dell'1,7% nel 2016.

Che le banche tornino presto ad una redditività accettabile è interesse dell'intero Paese soprattutto perché maggiore redditività significa maggiore capacità di generare capitale per via interna e quindi accrescimento delle potenzialità di erogazione di credito all'economia. Per quel che riguarda le azioni proprie delle banche, il settore è fortemente impegnato a muovere tutte le leve endogene disponibili (gestione attenta di tutti i costi, allargamento della gamma dei servizi a famiglie e imprese, accompagnamento delle imprese verso forme di finanziamento anche diverse da quello bancario).

### *3.b Iniziative per accelerare lo smaltimento dei crediti deteriorati e sostenere più efficacemente la ripresa*

Tra gli elementi che maggiormente connotano il quadro della nostra attività vi è oggi quello del **deterioramento del credito** indotto dalla lunga recessione, come sottolineato dal Governatore Visco tra l'altro all'ultimo Forex. La profondità e l'estensione della crisi che ha colpito il tessuto produttivo italiano ha comportato infatti una rapida crescita delle sofferenze bancarie e dei crediti deteriorati più complessivamente intesi (sofferenze + incagli + ristrutturati + scaduti). Un semplice dato fornisce il senso della serietà del fenomeno: durante la crisi lo stock di crediti deteriorati complessivi è passato da 85 mld a fine 2008 a 313 mld a settembre 2014; mentre nello stesso arco temporale le sofferenze lorde sono aumentate di 125 mld e quelle nette, di 70 mld. Le sofferenze lorde ammontavano a 183,7 miliardi a gennaio 2015; quelle nette a 84,5 mld).

Nel triennio 2011-2013 le rettifiche su crediti hanno assorbito l'85% del risultato di gestione e si stima che nel triennio 2014-2016 esse, pur se in parziale riduzione, assorbiranno nel complesso i 2/3 del risultato di gestione.

Nonostante le prove di significativa resilienza dimostrate finora dalle banche e qui già rimarcate, le dimensioni ormai assunte dal deterioramento della qualità del credito sono dunque particolarmente importanti ed inducono a ragionare su quali strumenti possano mettere in condizione l'insieme del settore bancario di procedere ad uno smobilizzo delle partite più problematiche in tempi nettamente più brevi di quelli che sarebbero necessari in assenza di misure.

Da un punto di vista economico ciò che di fatto impedisce oggi lo smaltimento veloce dei crediti problematici è l'eccessivo divario tra i prezzi offerti dal mercato per tali attivi ed i valori ai quali i crediti stessi sono caricati nei bilanci delle banche.

Consegue da quanto fin qui premesso che occorre realisticamente porsi l'obiettivo di individuare misure e schemi di intervento che consentano da un lato di garantire alle banche prezzi di acquisto dei crediti più elevati di quelli oggi presenti su un mercato che non esprime valori *fair* e dall'altro di coinvolgere nell'operazione investitori da attrarre offrendo loro una soluzione in grado di produrre interessanti rendimenti potenziali.

Tra le possibili soluzioni, andrebbero valutate:

- L'integrale deducibilità a fini fiscali delle perdite derivanti dalla cessione dei portafogli di crediti deteriorati nell'anno in cui sono realizzate in capo all'intermediario;
- deducibilità in un solo anno delle svalutazioni anche nelle ipotesi diverse dalla cessione del credito;
  - misure legislative volte ad accelerare le procedure per l'escussione delle garanzie;
- altri interventi per facilitare e ridurre i tempi di recupero dei crediti nelle procedure fallimentari;
- infine, nell'ambito del progetto di rilancio del mercato delle cartolarizzazioni previsto dal progetto di Capital Market Union, la possibilità per i veicoli che rilevano i portafogli di crediti di acquistare, sulle passività emesse, la garanzia dello Stato secondo una formula standard definita a livello europeo dalla Commissione, come peraltro già accaduto in occasione delle operazioni LTRO.

### *3.c La congiuntura*

Le prospettive di medio e lungo periodo delle banche che operano in Italia dipendono molto dagli sviluppi sia del contesto regolamentare e di supervisione (su cui abbiamo fin qui commentato) che dall'ambiente macroeconomico.

Per quanto riguarda la prospettiva macro, dopo una fase lunga e difficile, il quadro evidenzia segni di promettente ripresa con il trimestre in corso che dovrebbe tornare a segnare una variazione positiva del prodotto interno lordo, come ha stimato di recente anche l'Istat.

Vi sono almeno cinque potenti fattori esterni che possono dare spinta alla ripresa e che non erano scontati alcuni mesi fa: 1) una rivivacizzazione del

commercio mondiale; 2) il programma di *Quantitative Easing* della BCE che nei giorni scorsi ha già consentito allo spread btp-bund di scendere sotto i 100 punti base; 3) il sensibile indebolimento dell'euro, che aiuterà le nostre esportazioni; 4) la rilevante riduzione del prezzo del petrolio che ridurrà i costi di produzione delle imprese e aumenterà il potere di acquisto delle famiglie; 5) una ritrovata consapevolezza della Commissione europea sulla necessità di una politica fiscale attenta anche agli investimenti, come dimostrato dal piano Juncker.

Questi fattori esterni potranno rafforzare i segnali di inversione che si sono fatti negli ultimi mesi più frequenti ed omogenei – dalla produzione industriale agli ordini esteri, dal clima di fiducia di famiglie e imprese dal tasso di disoccupazione.

Sono attualmente in corso revisioni al rialzo delle stime per l'anno in corso ed il prossimo da parte di molti organismi e centri di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad es. Banca d'Italia, Ocse, ecc). Nelle valutazioni dell'ABI questa prospettiva è pienamente condivisibile; nel nostro esercizio di previsione, svolto a dicembre scorso, avevamo delineato un profilo di crescita positivo per il prossimo biennio (+0,6% nel 2015 e +1,1% nel 2016), ponendoci già allora sopra a quelle che erano le stime di consenso in quel momento.

I miglioramenti del quadro macroeconomico si riflettono anche sul mercato bancario come testimoniato sia **dai dati più strettamente quantitativi e sia dagli indicatori di natura più qualitativa.**

Per quanto riguarda i primi, registriamo da qualche mese in termini generali una decisa decelerazione della caduta degli stock di credito e buone indicazioni circa le nuove erogazioni di prestiti, il tutto con alcune differenze tra famiglie e imprese. Per quanto concerne l'attività creditizia verso le imprese, segnaliamo una decelerazione sempre più accentuata del tasso di caduta dello stock degli impieghi, con segni favorevoli per quel che concerne le nuove erogazioni (+12% per cento la variazione annua nella media degli ultimi 3 mesi del 2014). Per quel che concerne l'attività creditizia nei confronti delle famiglie registriamo una sostanziale stabilizzazione della sua dinamica con tassi di caduta inferiori a quelli del credito verso le società non finanziarie. Quanto infine alla specifica attività di erogazione di prestiti per l'acquisto di abitazioni, registriamo una ripresa piuttosto significativa e promettente (32% di crescita annua delle nuove erogazioni nel 2014, sulla base delle indicazioni di un campione di 84 banche).

Incoraggianti sono anche le indicazioni di natura qualitativa, con gli ultimi dati della Bank Lending Survey condotta dalla BCE e dal sistema europeo delle banche centrali che mostrano come sia in atto una qualche ripresa della domanda di credito per investimenti.

### *3.d Gli effetti del QE e delle iniziative della BCE*

Sia sul fronte del credito alle imprese che su quello dei finanziamenti alle famiglie le banche stanno facendo di tutto per soddisfare le esigenze che oggi si pongono, esigenze e fabbisogni che con riguardo al primo caso vengono soddisfatti anche grazie ai fondi raccolti tramite le TLTROs della BCE, ai quali le banche italiane hanno attinto proporzionalmente più di quelle di altri Paesi europei.

Le misure della Banca centrale europea, soprattutto le più recenti, contribuiscono a conferire alla politica monetaria unica un tasso di non convenzionalità ancora più elevato e tutto ciò è molto positivo.

Il concreto avvio degli acquisti, a partire dal 9 marzo, potrà avere ulteriori effetti positivi sui tassi a medio e lungo termine sia sui titoli di Stato che bancari. In particolare gli effetti positivi del QE sono già evidenti con lo spread tra i Titoli di Stato italiani e tedeschi sotto quota 100. L'ulteriore allentamento della postura della politica monetaria potrà anche avere positivi riflessi sulla domanda aggregata, anche se appare evidente come essa sia oggi condizionata anche da elementi più complessivi attinenti fiducia ed aspettative generali degli operatori, variabili finora negativamente orientate e che ora mostrano primi segnali di inversione di tendenza.

## **4. Notazioni conclusive**

Nonostante le molte tensioni a cui è stato sottoposto da sette anni di ciclo economico e finanziario avversi, il settore bancario italiano rimane strutturalmente solido a conferma della bontà del modello di business che esercita, essenzialmente orientato al finanziamento di famiglie e imprese. Le prospettive di un tale modello dipendono oltre che dalle capacità del nostro Paese di ritrovare la crescita e un tasso di sviluppo potenziale più elevato anche di quello conosciuto prima della crisi, anche dall'impianto regolamentare e di supervisione.

Le risposte regolamentari date alla crisi nelle sue varie fasi non sono state sempre in grado di mettere le banche in condizione di esercitare al meglio la funzione di erogazione del credito; non di rado le repentine richieste di incrementi patrimoniali a fronte di rischi del tutto teorici - così come accaduto nell'autunno 2011 con il cosiddetto esercizio sul capitale condotto dall'EBA (stress test) - hanno di fatto esacerbato ed esaltato il fenomeno della restrizione creditizia. Come è stato dimostrato in un lavoro scientifico della Banca di Francia<sup>4</sup>, quella scelta contribuì significativamente - anche a motivo del natura inattesa dell'esercizio oltre che del limitato periodo di tempo entro il quale la richiesta di incremento dovette essere soddisfatta - alla contrazione del credito.

---

<sup>4</sup>J.-S. Mésonnier and A. Monks, Did the Eba capital exercise cause a credit crunch in the Euro area, Banque de France, June 2014

E' oggi molto importante che il nuovo assetto regolatorio e di vigilanza europea - e quindi il grande fatto positivo dell'Unione bancaria europea - contribuisca a creare un quadro di certezze, evitando la messa in campo di sempre nuovi dossier e nuovi vincoli, promuovendo una valutazione approfondita degli effetti (un vero e proprio *comprehensive assessment*) del grande riassetto regolamentare realizzato dopo lo scoppio della crisi e mettendo dunque le banche nelle condizioni migliori per programmare le loro attività.